

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 02)

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento

Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento - Eccezione di inadempimento - Sollevata in primo grado a fronte della richiesta di adempimento - Successiva proposizione in appello delazione di risoluzione per inadempimento - Inammissibilità - Riserva di tale azione formulata in primo grado - Irrilevanza.

Ove in primo grado, a fronte di domanda di adempimento, sia opposta dal convenuto soltanto eccezione d'inadempimento, in sede di appello non può essere introdotta dallo stesso convenuto azione di risoluzione per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, inammissibile (art. 345 c.p.c.), ancorché risulti formulata in primo grado una riserva (nel futuro) di tale azione, la quale costituisce una manifestazione di intenti processualmente irrilevante.

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1453](#), [Cod_Civ_art_1460](#), [Cod_Proc_Civ_art_343](#)

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI